

REGOLAMENTO

Svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse

21 gennaio 2026

ART

Approvato con delibera del Consiglio n. 5/2014 del 16 gennaio 2014

Modificato con delibera del Consiglio n. 2/2026 del 21 gennaio 2026

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| Capo I - Definizioni e ambito di applicazione | 3 |
| Art. 1 - Definizioni | 3 |
| Art. 2 - Ambito di applicazione | 3 |
| Capo II - I Procedimenti | 3 |
| Art. 3 - Indagini conoscitive | 3 |
| Art. 4 - Atti di regolazione e di indirizzo | 3 |
| Art. 5 - Consultazione | 4 |
| Art. 6 - Procedimenti individuali | 4 |
| Art. 6-bis - Procedimenti ordinatori e rimediali - Avvio | 5 |
| Art. 6-ter - Procedimenti ordinatori e rimediali - Diritti di partecipazione e termini del procedimento | 5 |
| Art. 6-quater - Procedimenti ordinatori e rimediali - La fase istruttoria e la fase decisoria | 6 |
| Art. 6-quinquies - Procedimenti ordinatori e rimediali - Il provvedimento finale | 6 |
| Art. 6-sexies - Procedimenti ordinatori e rimediali - Rinvio | 6 |
| Art. 7 - Provvedimenti temporanei di natura cautelare | 6 |
| Art. 8 - Pubblicazione ed efficacia | 7 |
| Capo III - Disposizioni finali | 7 |
| Art. 9 - Segreto d'ufficio | 7 |
| Art. 10 - Norma di rinvio | 7 |
| Art. 11 - Entrata in vigore | 7 |

Capo I - Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) "Autorità": l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- b) "Consiglio": l'organo collegiale dell'Autorità;
- c) "Segretario Generale": il Segretario Generale dell'Autorità;
- d) "Uffici": gli Uffici in cui si articola l'Autorità, ai sensi del vigente regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
- e) "decreto istitutivo": il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui articolo 37 ha istituito l'Autorità;
- f) "AIR": l'analisi di impatto della regolazione;
- g) "sito internet": sito internet istituzionale dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it;
- g-bis) "regolamento sanzionatorio": il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, nel rispetto della più ampia partecipazione degli interessati e della trasparenza delle procedure.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli atti di programmazione e di organizzazione interna, i procedimenti sanzionatori dell'Autorità, i pareri e le segnalazioni al Governo e al Parlamento.

3. È fatta salva, ove applicabile, la disciplina relativa all'Analisi di impatto della regolazione (AIR) secondo le modalità che saranno adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Capo II - I Procedimenti

Art. 3 - Indagini conoscitive

1. L'Autorità può procedere ad indagini conoscitive di natura generale nei settori di competenza.

2. L'Avvio delle indagini conoscitive di natura generale deliberate dal Consiglio è pubblicato sul sito dell'Autorità.

3. Nel corso dell'indagine conoscitiva possono essere avviati ulteriori procedimenti di cui al presente Regolamento anche su specifici temi o profili emersi nell'ambito dell'indagine stessa.

Art. 4 - Atti di regolazione e di indirizzo

1. Gli atti di regolazione di cui all'articolo 37, comma 2 del decreto istitutivo sono adottati previo procedimento avviato con espressa deliberazione del Consiglio.

2. La deliberazione di avvio del procedimento contiene almeno:

- a) l'indicazione delle norme rilevanti attributive del potere;
- b) i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare;
- c) il responsabile del procedimento ed eventualmente il funzionario incaricato degli adempimenti operativi;

- d) il termine previsto per la conclusione del procedimento;
- e) l'eventuale applicazione dell'AIR al procedimento.

3. L'Autorità può, anche con successiva delibera, convocare audizioni speciali, anche individuali previa determinazione delle modalità e dei tempi degli esperimenti istruttori.

4. L'Autorità dà notizia dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet o con altra forma ritenuta idonea.

5. L'atto di regolazione adottato a conclusione del procedimento reca una motivazione che tiene conto anche delle eventuali osservazioni e proposte ritualmente presentate nel corso della consultazione di cui all'art. 5.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, ai procedimenti per la formazione degli atti di indirizzo dell'Autorità nei settori di sua competenza.

Art. 5 - Consultazione

1. In seguito all'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, l'Autorità diffonde mediante pubblicazione sul sito internet un documento per la consultazione degli interessati contenente:

- a) la descrizione degli elementi essenziali dell'atto di regolazione che essa intende adottare;
- b) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;
- c) le modalità ed il termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

Il documento di consultazione può contenere, altresì, uno schema dell'atto di regolazione da adottare.

2. Il termine per la presentazione di osservazioni e proposte non può essere di norma inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di diffusione del documento di consultazione. In casi di urgenza, adeguatamente motivati, il predetto termine può essere ridotto a sette giorni.

3. Di norma non sono sottoposti alla consultazione gli atti di regolazione a contenuto vincolato nonché gli atti esecutivi di atti di regolazione precedentemente sottoposti a consultazione.

4. Non si procede alla consultazione quando essa è incompatibile con esigenze di urgenza, emergenza o segretezza.

5. La presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati avviene, di norma, mediante trasmissione alla casella di posta elettronica dell'Autorità ed, in ogni caso, con modalità telematiche. Sono prese in considerazione soltanto le osservazioni e proposte argomentate e rese in forma scritta non anonima.

6. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, quest'ultime sono pubblicate sul sito internet a cura del responsabile del procedimento. I partecipanti alla consultazione, all'atto della presentazione delle suddette osservazioni e proposte, possono avanzare motivata richiesta di mantenere riservati parte dei dati o delle informazioni trasmesse.

7. L'Autorità può avviare ulteriori fasi di consultazione fissando per ciascuna di esse il termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

Art. 6 - Procedimenti individuali

1. Qualora, anche in seguito alle risultanze di un'indagine conoscitiva o di un'istruttoria siano rinvenuti gli estremi per l'avvio di un procedimento individuale, l'Autorità, con propria delibera e nelle more dell'adozione di un apposito regolamento, esercita i propri poteri nel rispetto dei principi del contraddittorio, della partecipazione e della trasparenza.

2. Dell'avvio di un'istruttoria è data notizia sul sito internet dell'Autorità.

3. Le attività istruttorie sono svolte dagli uffici dell'Autorità che acquisiscono ogni elemento necessario anche a seguito di accessi e ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti.

4. Al termine della fase istruttoria l'ufficio responsabile comunica agli interessati le risultanze istruttorie previa approvazione del Consiglio. Ove autorizzi l'espletamento di una audizione degli interessati, il Consiglio indica il termine per lo svolgimento della stessa.

5. Qualora l'ufficio responsabile ritenga di non doversi procedere sottopone tempestivamente al Consiglio la proposta di archiviazione.

6. Qualora l'Autorità decida di avviare un procedimento sanzionatorio, procede, nelle more dell'approvazione di un apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 19 della legge n.481/1995 e articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto istitutivo.

6-bis. Ai procedimenti individuali finalizzati all'adozione di un provvedimento ordinatorio o rimediale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6-bis a 6-sexies.

Art. 6-bis - Procedimenti ordinatori e rimediali - Avvio

1. L'avvio dei procedimenti individuali finalizzati all'adozione di un provvedimento ordinatorio o rimediale indica:

- a) il soggetto o i soggetti destinatari dell'avvio;
- b) l'oggetto e le finalità del procedimento;
- c) la descrizione sommaria dei presupposti di fatto e di diritto su cui l'avvio si basa;
- d) l'enunciazione dei diritti di partecipazione e dei termini di cui all'articolo 6-ter;
- e) il responsabile del procedimento e l'Ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento.

2. L'avvio del procedimento è notificato al destinatario e pubblicato sul sito internet.

3. Se compatibile con l'oggetto e le finalità del procedimento, nell'atto di avvio può essere prevista la facoltà, per il destinatario, di presentare impegni idonei a rimuovere le contestazioni su cui l'avvio si basa. In tal caso, al subprocedimento per impegni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti del regolamento sanzionatorio.

Art. 6-ter - Procedimenti ordinatori e rimediali - Diritti di partecipazione e termini del procedimento

1. Il destinatario dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 6-bis e i terzi interessati possono accedere ai documenti del procedimento.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio, il destinatario può, altresì, inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio che procede.

3. Nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, il destinatario può, inoltre, presentare all'Ufficio che procede proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata.

4. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto di avvio o, in sua assenza, di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate.

5. Nei casi di cui al comma 4, il responsabile del procedimento trasmette la documentazione ricevuta o il verbale dell'audizione al destinatario dell'atto di avvio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni.

6. Successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 6-*quater*, commi 2 e 3, il destinatario può, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica di tale comunicazione, trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio.

7. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di avvio al destinatario. Sono fatti salvi i diversi termini di conclusione o le diverse modalità di determinazione dei medesimi laddove fissati dalla specifica normativa applicabile al procedimento avviato.

8. Il Consiglio può fissare termini diversi da quelli previsti ai commi da 2 a 7, ove le circostanze lo richiedano.

9. I termini del procedimento sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento sanzionatorio.

Art. 6-*quater* - Procedimenti ordinatori e rimediali - La fase istruttoria e la fase decisoria

1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento sanzionatorio.

2. All'esito della fase istruttoria, se ritiene insussistenti i presupposti di fatto o di diritto per l'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento propone al Consiglio l'archiviazione. In caso contrario, al destinatario dell'atto di avvio sono comunicate, previa autorizzazione del Consiglio, le risultanze istruttorie.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie contiene una descrizione sintetica di quanto emerso nel corso del procedimento e informa il destinatario delle facoltà di cui all'articolo 6-*ter*, comma 6.

4. L'audizione innanzi al Consiglio si svolge nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 22 del regolamento sanzionatorio.

Art. 6-*quinquies* - Procedimenti ordinatori e rimediali - Il provvedimento finale

1. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione di cui all'articolo 6-*quater*, comma 4, del regolamento sanzionatorio, il Consiglio adotta il provvedimento finale ovvero richiede all'Ufficio un supplemento istruttorio, con specifica indicazione degli elementi da acquisire. In quest'ultimo caso il Consiglio può prorogare il termine di conclusione del procedimento e l'Ufficio, eseguiti gli approfondimenti indicati, agisce ai sensi dell'articolo 6-*quater*, commi 2 e 3.

2. Il provvedimento finale contiene gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, nonché il termine per ricorrere e l'autorità cui proporre ricorso.

3. Il provvedimento finale è notificato, a cura del responsabile del procedimento, al destinatario, è comunicato a tutti i partecipanti al procedimento, ed è pubblicato sul sito internet.

Art. 6-*sexies* - Procedimenti ordinatori e rimediali - Rinvio

1. Ai procedimenti individuali finalizzati all'adozione di un provvedimento ordinatorio o rimediale si applicano, per gli aspetti non espressamente regolati negli articoli da 6-*bis* a 6-*quinquies*, le disposizioni di cui al regolamento sanzionatorio, in quanto compatibili.

Art. 7 - Provvedimenti temporanei di natura cautelare

1. Ove, in casi eccezionali, nell'esercizio delle proprie competenze ritenga sussistenti motivi di necessità e di urgenza rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, l'Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare. A tali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento sanzionatorio, in quanto compatibili.

Art. 8 - Pubblicazione ed efficacia

1 I provvedimenti dell'Autorità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento sono efficaci dal giorno della loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Capo III - Disposizioni finali

Art. 9 - Segreto d'ufficio

1. Le informazioni acquisite nel corso dei procedimenti di cui al presente regolamento ed in particolare, nello svolgimento delle attività di indagine, ispettive, vigilanza, controllo, sanzionatorie, interdittive, sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri dell'Autorità. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni delle leggi 8 agosto 1990, n. 241 e 24 novembre 1981, n. 689 ove applicabili.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.